Allegato 1

CRITERI PER LA PERIMETRAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE O PARTI DI ESSI DA SOTTOPORRE A STRUMENTI ATTUATIVI

Premessa

La perimetrazione dei "centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi" da sottoporre a strumenti attuativi per la ricostruzione si basa, di massima, sui presupposti definiti dall'art. 5, co. 1, lettere b) ed e)[1], del D.L. 189/2016, convertito dalla Legge 229/2016 e s.m.i.

I criteri per la perimetrazione, desumibili dall'indicato quadro normativo, vanno ricondotti:

1) alla presenza di patrimonio culturale "*di particolare interesse*" e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico;
2) all'essere "i centri e i nuclei o parti di essi" "*maggiormente colpiti*";
3) all'essere soggetti a condizioni di pericolosità anche di natura non sismica.

Al fine di omogeneizzare i comportamenti delle Regioni (cui spetta ai sensi del citato art. 5, co. 1, lettera e) il compito della perimetrazione) è necessario declinare ciascuno dei tre aspetti con riferimento agli elementi da prendere in considerazione, preferibilmente, riferendosi agli Allegati B1, B2 e B3 rispettivamente.

La perimetrazione, effettuata anche per parti distinte, purché riconducibili ad aggregati e/o unità minime d'intervento strutturale, è definita dall'inviluppo dei beni individuati attraverso i criteri di cui ai successivi punti 1, 2, e 3, e dovrà essere rappresentata sulle carte 2 e 3 di cui all'allegato A.

[1] Il Commissario provvede a [*omissis*] "b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione", ed "e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici".

1. ***Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico***

Si considerano beni di particolare interesse e di pregio da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione:

1a) centri, nuclei o parti di essi rappresentati in una pianta urbana o mappa catastale di inizi Novecento, ove disponibili, o di fine Ottocento, in quanto tessuti edificati che hanno un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dalla nostra;

1b) beni di interesse culturale individuati ai sensi degli artt. 10, 12 e 128 D. Lgs. 42/2004 s.m.i., o comunque compresi nel Sistema informativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT);

1c) beni paesaggistici, individuati ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 42/2004 s.m.i., per legge, decreto, dal Piano Paesaggistico Regionale o dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica;

1d) beni naturali e aree protette, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat, anche attraverso i piani di gestione;

1e) impianti urbani definiti rilevanti dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore;

1f) edifici e complessi urbani di pregio o testimonianza delle caratteristiche tipologiche o costruttive della tradizione locale, individuati in strumenti urbanistici comunali o in studi di settore.

2. ***Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti***

Nell'ambito delle aree selezionate ai sensi del precedente punto 1 e dei criteri ivi indicati, si qualificano, ai fini della perimetrazione, come "*maggiormente colpiti*" i centri e i nuclei, o parti di essi, in cui è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

2a) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado;

2b) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 90% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);

2c) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 25%.

3. ***Condizioni di pericolosità territoriale***

Ai fini di precauzione e prevenzione, le Regioni possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi del precedente punto 1 e caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui al punto 2), purché siano connotate dai massimi livelli di pericolosità, come di seguito specificato:

- condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di I° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale);
- condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, come desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene)[2].

Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosità, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

(3a) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all'8° grado;

(3b) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 60% (purchè le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);

(3c) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 10%.

[2] La corrispondenza delle condizioni di pericolosità indicate e/o desunte dai Piani di settore con le mutate condizioni di rischio successive all'evento sismico dovrà essere valutata dagli Enti competenti. Ove necessario, gli Enti competenti procederanno a un adeguamento, anche speditivo.